

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/A

Si pubblicano le modifiche regolamentari relative ad alcuni articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva, del Regolamento della Lega Professionisti Serie C e del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, approvate dal Consiglio Federale nel corso della riunione del 28 luglio 2000.

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

VECCHIO TESTO

Art. 17

Denominazione sociale

1. La denominazione sociale risultante dall'atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive.
2. Il mutamento di denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente o del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno; per le società associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 luglio. All'istanza vanno allegati in copia autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l'atto costitutivo, lo Statuto sociale e l'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l'integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.

NUOVO TESTO

Art. 17

Denominazione sociale

1. Invariato.
2. Invariato.
3. Per la Lega Nazionale Professionisti Serie C è ammessa l'integrazione della denominazione sociale con il nome dell'eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega.

VECCHIO TESTO

Art. 49

Ordinamento dei Campionati

1. OMISSIS

a) OMISSIS

b) Lega Professionisti Serie "C "

OMISSIS

1. OMISSIS

2. OMISSIS

a) OMISSIS

b) OMISSIS

c) OMISSIS

d) le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) disputano un'unica gara, in campo neutro, a conclusione della quale, in caso di parità, verranno disputati due tempi supplementari; nel caso permanga parità dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato;

e) la squadra vincente l'incontro unico di cui al punto d) si intende classificata al secondo posto del girone ed acquisisce, conseguentemente, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B.

1. OMISSIS

2. OMISSIS

1. OMISSIS

NUOVO TESTO

Art. 49

Ordinamento dei Campionati

1. INVARIATO

a) INVARIATO

b) Lega Professionisti Serie "C "

INVARIATO

1. INVARIATO

2. INVARIATO

a) INVARIATO

b) INVARIATO

c) INVARIATO

d) le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) disputano una gara di andata e una di ritorno.

La gara di andata viene disputata sul campo della squadra in peggior posizione di classifica al termine del Campionato.

A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; verificandosi ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. Nel caso permanga parità dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra in miglior posizione di classifica al termine del Campionato.

e) La squadra vincente dopo le due gare di cui al punto d) si intende classificata al secondo posto del girone ed acquisisce, conseguentemente, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B.

1. INVARIATO

2. INVARIATO

1. INVARIATO

- | | |
|--|--|
| 1. OMISSIS | 1. IVARIATO |
| 2. OMISSIS | 2. IVARIATO |
| a) OMISSIS | a) IVARIATO |
| b) OMISSIS | b) IVARIATO |
| c) OMISSIS | c) IVARIATO |
| d) le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) disputano un'unica gara, in campo neutro, a conclusione della quale, in caso di parità, verranno disputati due tempi supplementari; nel caso permanga parità dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato; | d) le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) disputano una gara di andata e una di ritorno.
La gara di andata viene disputata sul campo della squadra in peggior posizione di classifica al termine del Campionato.
A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; verificandosi ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. Nel caso permanga parità dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra in miglior posizione di classifica al termine del Campionato. |
| e) la squadra vincente l'incontro unico di cui al punto d) si intende classificata al secondo posto del girone ed acquisisce, conseguentemente, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C-1 ^a divisione (C/1). | e) La squadra vincente dopo le due gare di cui al punto d) si intende classificata al secondo posto del girone ed acquisisce, conseguentemente, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C-1 ^a divisione (C/1). |

OMISSIS TUTTO IL TESTO RIMANENTE

INVARIATO TUTTO IL TESTO RIMANENTE

VECCHIO TESTO

Art. 72

Tenuta di giuoco dei calciatori

1) I calciatori sin dall'inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva.

2) Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, un bracciale di colore diverso da quello della maglia.

3) Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili.

4) Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito, invece, apporre sugli stessi non più di due marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti organi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

4.bis. L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari.

La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.

5. Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti (Campionati di Serie A, Serie B, Coppa Italia, Supercoppa di Lega) i calciatori

NUOVO TESTO

Art. 72

Tenuta di giuoco dei calciatori

1. I calciatori sin dall'inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva.

2. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, un bracciale di colore diverso da quello della maglia.

3. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili.

4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito, invece, apporre sugli stessi non più di due marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti organi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. **Limitatamente alle gare organizzate dalla L.N.D. è consentito apporre sugli indumenti di giuoco non più di quattro marchi pubblicitari di dimensioni complessive fissate dallo stesso C.F..**

E' altresì consentito, in aggiunta, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata dai singoli calciatori.

I proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistica - amatoriale svolta in ambito territoriale.

4.bis. L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari.

La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.

5. Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti (Campionati di Serie A, Serie B, Coppa Italia, Supercoppa di Lega) i calciatori

devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. La Lega Nazionale Professionisti detta le relative disposizioni applicative.

6.Limitatamente alle gare organizzate dalla Lega Professionisti Serie C è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un oppositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

VECCHIO TESTO

Art. 74

Sostituzione dei calciatori

1. Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalle Leghe, dalle Divisioni e dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, in ciascuna squadra possono essere sostituiti tre calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

2. Nel corso delle gare organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica in ambito Locale, Provinciale e Regionale e dai Comitati Provinciali della L.N.D., nonché nel corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femminile organizzate in ambito Regionale e Provinciale, in ciascuna squadra, possono essere sostituiti fino ad un massimo di cinque calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

3. I calciatori espulsi non possono essere sostituiti da quelli di riserva.

4. I calciatori di riserva, finché non partecipano al giuoco, debbono prendere posto, indossando una tuta, sulla panchina assegnata alla propria squadra e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse nel recinto del campo.

5. I calciatori eventualmente inibiti a prendere parte al giuoco prima che la gara abbia inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro. I calciatori di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro, che vengano espulsi prima che la gara abbia inizio od anche durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti.

NUOVO TESTO

Art. 74

Sostituzione dei calciatori

1. Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalle Leghe, dalle Divisioni e dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, in ciascuna squadra possono essere sostituiti tre calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto, ad eccezione dei Campionati Regionali Juniores organizzati dai Comitati regionali dove possono essere effettuate cinque sostituzioni per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto.

2. Nel corso delle gare organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica in ambito Locale, Provinciale e Regionale e dai Comitati Provinciali della L.N.D., nonché nel corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femminile organizzate in ambito Regionale e Provinciale, in ciascuna squadra, possono essere sostituiti fino ad un massimo di cinque calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Nel corso delle gare organizzate del settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, in ambito nazionale e periferico, per i Campionati delle Categorie Allievi e Giovanissimi, in ciascuna squadra possono essere sostituiti fino ad un massimo di sette calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

3. I calciatori espulsi non possono essere sostituiti da quelli di riserva.

4. I calciatori di riserva, finché non partecipano al giuoco, debbono prendere posto, indossando una tuta, sulla panchina assegnata alla propria squadra e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse nel recinto del campo.

5. I calciatori eventualmente inibiti a prendere parte al giuoco prima che la gara abbia inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro. I calciatori di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro, che vengano espulsi prima che la gara abbia inizio od anche durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti.

ART. 1 BIS CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

I soggetti dell'ordinamento federale appartenenti alla sfera professionistica che pubblicamente, con qualsiasi mezzo di comunicazione, rilasciano dichiarazioni idonee a ledere direttamente o indirettamente, il prestigio o la reputazione e la credibilità della istituzione federale sono puniti con l'ammenda da cinque a cento milioni e nei casi più gravi, anche con le sanzioni di cui alle lettere e) g) e i) dell'art. 9.

Nella determinazione delle entità della sanzione il Giudice dovrà tenere conto della gravità delle dichiarazioni e della idoneità delle stesse ad arrecare pregiudizio all'Istituzione federale, anche in relazione al soggetto da cui provengono.

La sanzione è aumentata da un terzo alla metà se la dichiarazione è rilasciata da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza di una società affiliata alla F.I.G.C. la sanzione diminuita fino alla metà se la società è associata alla Lega Professionisti di Serie C.

Se la dichiarazione consiste nell'attribuzione di un fatto determinato o sia comunque volta a negare la regolarità delle gare, l'imparzialità della procedura delle designazioni dei direttori di gara e la correttezza dello svolgimento dei campionati, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi.

L'entità della ammenda è raddoppiata in caso di recidiva nel corso della stessa stagione sportiva.

L'autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti.

Le società sono oggettivamente responsabili delle dichiarazioni rese dai loro dirigenti, rappresentanti e tesserati e sono punite con un'ammenda pari a quella applicata all'autore della dichiarazione.

La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico, ovvero quando per i destinatari, il mezzo e le modalità della comunicazione, è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

VECCHIO TESTO

Art. 25

L'attività agonistica

1. La Lega organizza e controlla, nei limiti fissati dallo Statuto Federale, l'attività ufficiale e non ufficiale delle società associate.

2. E' considerata attività ufficiale ad ogni effetto:

- a) il Campionato di Serie C - 1^a divisione (C1);
- b) il Campionato di Serie C - 2^a divisione (C2);
- c) la Coppa Italia Serie C;
- d) i Campionati Giovanili e le competizioni minori nel rispetto dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

3. E' considerata attività non ufficiale ad ogni effetto:

- a) le gare con squadre estere;
- b) le gare amichevoli;
- c) i tornei indetti dalle società.

NUOVO TESTO

Art. 25

L'attività agonistica

1. La Lega organizza e controlla, nei limiti fissati dallo Statuto Federale, l'attività ufficiale e non ufficiale delle società associate.

2. E' considerata attività ufficiale ad ogni effetto:

- a) il Campionato di Serie C - 1^a divisione (C1);
- b) il Campionato di Serie C - 2^a divisione (C2);
- c) la Coppa Italia Serie C;
- d) **la Supercoppa di Lega;**
- e) **i Campionati Giovanili e le competizioni minori nel rispetto dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..**

3. E' considerata attività non ufficiale ad ogni effetto:

- d) le gare con squadre estere;
- e) le gare amichevoli;
- f) i tornei indetti dalle società.

VECCHIO TESTO

Art. 16

Struttura e funzioni

1. I Comitati Regionali costituiscono l'articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per l'organizzazione dell'attività agonistica periferica mediante l'attribuzione di compiti tecnicosportivi svolti con autonomia gestionale e amministrativa. Essi si articolano, nel territorio di competenza, in Comitati Provinciali e Locali.

I) I Comitati Regionali

I Comitati Regionali hanno sede nelle città capoluogo di Regione.

Sono Organi dei Comitati:

- l'Assemblea;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- la Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori;
- la Consulta.

a) L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, al termine di ogni biennio; essa è convocata in via straordinaria - con l'autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Lega - allorché il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno la metà più una delle società aventi diritto di voto aderenti al Comitato. E' di competenza dell'Assemblea esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile del Comitato. L'Assemblea quadriennale, o straordinaria elettiva, da convocare almeno dieci giorni prima dell'Assemblea della Lega, elegge il Presidente, i Consiglieri ed i Revisori, nonché propone indicazioni per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente della F.I.G.C., fino a due candidature per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega, una candidatura per l'elezione del Presidente della Lega e una candidatura per l'elezione di un Vice Presidente della Lega. In tale occasione l'Assemblea è chiamata anche a designare i Delegati collettivi,

NUOVO TESTO

Art. 16

Struttura e funzioni

1. INVARIATO

I) INVARIATO

a) L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, al termine di ogni biennio; essa è convocata in via straordinaria - con l'autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Lega - allorché il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno la metà più una delle società aventi diritto di voto aderenti al Comitato. E' di competenza dell'Assemblea esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile del Comitato. L'Assemblea quadriennale, o straordinaria elettiva, da convocare almeno dieci giorni prima dell'Assemblea della Lega, elegge il Presidente, i Consiglieri ed i Revisori, nonché propone indicazioni per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente della F.I.G.C., fino a due candidature per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega, una candidatura per l'elezione del Presidente della Lega e una candidatura per l'elezione di un Vice Presidente della Lega. In tale occasione l'Assemblea è chiamata anche a designare i Delegati collettivi,

VECCHIO TESTO

Art. 16

Struttura e funzioni

1. I Comitati Regionali costituiscono l'articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per l'organizzazione dell'attività agonistica periferica mediante l'attribuzione di compiti tecnicosportivi svolti con autonomia gestionale e amministrativa. Essi si articolano, nel territorio di competenza, in Comitati Provinciali e Locali.

I) I Comitati Regionali

I Comitati Regionali hanno sede nelle città capoluogo di Regione.

Sono Organi dei Comitati:

- l'Assemblea;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- la Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori;
- la Consulta.

a) L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, al termine di ogni biennio; essa è convocata in via straordinaria - con l'autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Lega - allorché il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno la metà più una delle società aventi diritto di voto aderenti al Comitato. E' di competenza dell'Assemblea esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile del Comitato. L'Assemblea quadriennale, o straordinaria elettiva, da convocare almeno dieci giorni prima dell'Assemblea della Lega, elegge il Presidente, i Consiglieri ed i Revisori, nonché propone indicazioni per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente della F.I.G.C., fino a due candidature per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega, una candidatura per l'elezione del Presidente della Lega e una candidatura per l'elezione di un Vice Presidente della Lega. In tale occasione l'Assemblea è chiamata anche a designare i Delegati collettivi,

NUOVO TESTO

Art. 16

Struttura e funzioni

1. INVARIATO

I) INVARIATO

a) L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, al termine di ogni biennio; essa è convocata in via straordinaria - con l'autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Lega - allorché il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno la metà più una delle società aventi diritto di voto aderenti al Comitato. E' di competenza dell'Assemblea esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile del Comitato. L'Assemblea quadriennale, o straordinaria elettiva, da convocare almeno dieci giorni prima dell'Assemblea della Lega, elegge il Presidente, i Consiglieri ed i Revisori, nonché propone indicazioni per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente della F.I.G.C., fino a due candidature per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega, una candidatura per l'elezione del Presidente della Lega e una candidatura per l'elezione di un Vice Presidente della Lega. In tale occasione l'Assemblea è chiamata anche a designare i Delegati collettivi,

VECCHIO TESTO

Art. 27

I campi di giuoco

1. OMISSIS

A) OMISSIS

B) OMISSIS

C) OMISSIS

D) Per l'attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio a Cinque:

– Campionati Nazionali di Serie "A" e "B":

Campi scoperti

Lunghezza minima mt. 35, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22;

campo per destinazione mt. 1.

Campi al coperto

Lunghezza minima mt. 34 (serie A) - mt 32 (serie B), massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22 (serie A) - mt. 22 (serie B);

campo per destinazione mt. 1.

– Campionati Regionali:

Campi scoperti ed al coperto

Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;

larghezza minima mt. 15, massima mt. 25;

campo per destinazione mt. 1.

NUOVO TESTO

Art. 27

I campi di giuoco

1. INVARIATO

A) INVARIATO

B) INVARIATO

C) INVARIATO

D) Per l'attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio a Cinque:

a) Gli impianti

Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo "Regolamento Impianti Sportivi" ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge.

La divisione Calcio a cinque può fissare annualmente le capienze minime degli impianti.

b) Terreni di giuoco

I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate:

– Campionati Nazionali di Serie "A" e "A2":

Campi al coperto

Lunghezza minima mt. 34, massima mt.42;

Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22;

– Campionati Nazionali di Serie "B":

Campi al coperto

Lunghezza minima mt. 32, massima mt.42;

Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22;

Campi scoperti

Lunghezza minima mt. 35, massima mt.42;

Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22;

c) Spogliatoi

Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e

separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro.

Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

d) Recinzioni

Il recinto di giuoco, quando obbligatorio, deve essere protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo.

e) Campo di destinazione

Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, ad ostacolo fisso (pali, reti, fossati, alberi ecc...) deve risultare una distanza minima di mt. 1,00.

OMISSIS TUTTO IL TESTO RIMANENTE

INVARIATO TUTTO IL TESTO RIMANENTE

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 LUGLIO 2000

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE
avv. Luciano Nizzola